ARGOMENTO N. 8/2015

iscritto all'O.d.G. del Consiglio

DIREZIONE FINANZE - AMBIENTE

Proposta della Giunta al Consiglio comunale

deliberazione n. 682 del 23.12.2014 (immediatamente eseguibile)

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28.12.2011: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE-TIPO PER LA COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE DI AMBITO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Relatore: Sindaco

L A G I U N T A C O M U N A L E

Premesse:

L'art. 2 – comma 186/bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) ha abrogato l'art. 148 del D. Lgs. n. 152/2006 così rubricato "Autorità d'ambito territoriale ottimale", prevedendo la soppressione delle autorità d'ambito territoriale e l'attribuzione con legge regionale delle funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

La Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" ha previsto (art. 5) che "……le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito previste dall'art. 148 del D. Lgs. 152/2006 e dalla Legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte dall'Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.";

La deliberazione della Giunta della Regione Marche n.1692 del 16.12.2013, in attuazione dell'art. 2 comma 3 lett. a) della L. R. n. 30/2011 ha provveduto all'adozione della convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di Ambito di cui all'art. 5 della medesima legge regionale;

L'art. 12 della L.R. 30/2011 prevede che la convenzione obbligatoria tra gli enti sia stipulata, sulla base della convenzione tipo entro i sei mesi successivi e

che decorso inutilmente il termine per la stipula la Giunta, previa diffida, eserciti il potere sostitutivo di cui all'art. 10 della medesima legge;

L'art. 7 del D.L. n.133 del 12.9.2014, convertito con modificazioni nella Legge n.164 dell'11.11.2014, ha modificato l'art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006 prevedendo che "gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale";

Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità per l'energia Elettrica ed il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici prevedendo l'art. 21, comma 19 che: "con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

L'ATO di competenza del Comune di Ancona è denominato, ai sensi della L.R. Marche n. 30/2011, ATO n. 2 – Marche Centro-Ancona ed è composto dalla Provincia di Ancona, dalla Provincia di Macerata e da n. 43 Comuni (tenuto conto dell'intervenuta fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe e della nuova istituzione del Comune di Trecastelli ai sensi della L.R. 18/2013 "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 "Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche";

La deliberazione della Giunta della Regione Marche n.1692 del 16.12.2013 contiene (Allegato 1) l'elenco degli enti convenzionati con le rispettive quote di partecipazione e le nuove tabelle sono state determinate ai sensi dell'art.5 comma 5 della L.R. n. 30/2011 e dell'art. 2 della D.G.R. 1692/2013 nel seguente modo:

a) il 95% ai Comuni con attribuzione del 35% sulla base della superficie territoriale e del 60% sulla base della popolazione residente;

b) il 5% alle Province, ripartito con criterio analogo a quello della ripartizione dei Comuni;

Alla luce di quanto sopra, il Comune di Ancona ha una quota di partecipazione pari al 17,312% ed assume i relativi oneri finanziari in proporzione a tale quota e comunque alle condizioni (che fanno salva la possibilità che il metodo tariffario preveda modalità di riconoscimento dei costi di funzionamento dell'Assemblea di Ambito) di cui all'art. 12 della D.G.R.1692/2013;

Le Province ed i Comuni parteciperanno all'Assemblea di ambito, per mezzo rispettivamente dei Presidenti e dei Sindaci o degli assessori loro delegati, e sarà presieduta dal Presidente eletto fra i suoi componenti cui compete la rappresentanza legale;

In particolare, l'Assemblea di ambito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2011 provvede alla:

- *approvazione, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 152/2006, del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l'analisi delle criticità e dei fabbisogni dell'ATO di riferimento;*
- *conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;*
- *approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare;*
- *affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*
- *aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio privilegiando, ai fini di un uso razionale della risorsa, il risparmio idrico, la depurazione, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;*
- *determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando, oltre a quanto previsto dall'art. 154, comma 6, del D. Lgs. 152/2006, specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;*
- *approvazione della carta dei servizi, sentita la Consulta degli utenti di cui all'art. 4 della L.R. 30/2011;*
- *promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della distribuzione, della potabilizzazione e della depurazione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica;*

L'Assemblea di ambito svolge, pertanto, tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006, dalla L.R. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell'Autorità per l'Energia e il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati;

Considerato che:

- *l'allegata convenzione-tipo approvata con D.G.R. n. 1492/2013 dopo un processo partecipato in varie fasi e forme dagli enti locali, disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea di Ambito e che l'adesione alla convenzione è obbligatoria per la gestione del servizio idrico integrato;*
- *il regolare avvio e funzionamento dell'Assemblea di ambito è necessario alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell'implementazione delle deliberazioni dell'AEEGSI salvo il potere sostitutivo e di penalizzazione di cui sopra;*

Ritenuto pertanto necessario approvare la convenzione-tipo, così come allegata al presente provvedimento, in modo da garantire la regolare gestione del Servizio idrico Integrato;

Visti:

- *l'art. 2 – comma 186/bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010";*
- *la Legge regionale Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";*
- *la deliberazione della Giunta Regionale n. 1692 del 16.12.2013;*
- *il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale";*
- *il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, in particolare l'art. 21;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214";*
- *il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";*

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1) *di approvare la convenzione-tipo obbligatoria per la costituzione delle Assemblee di Ambito che si allega al presente provvedimento (Allegato 1);*

2) *di dare atto che dall'adesione obbligatoria del Comune di Ancona all'Assemblea di Ambito dell'ATO 2 Marche Centro-Ancona derivano oneri finanziari così come previsti dall'art. 12 della D.G.R. 1692/2013;*

3) *di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione dandogli mandato, sin da ora, di accettare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al fine di garantire il buon esito della procedura;*

4) *di trasmettere, la presente deliberazione all'ATO n. 2 Marche Centro-Ancona e alla Provincia di Ancona.*

(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentirne la sollecita trasmissione alla Provincia)

ALLEGATI

- convenzione-tipo
- pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000
- dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”